

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
297/2020/R/EEL

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA
ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER
L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA REGOLAZIONE DEL MEDESIMO

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

28 luglio 2020

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 28 luglio 2020, 296/2020/R/eel finalizzato alla revisione delle procedure concorsuali per l'assengazione del servizio di salvaguardia e della regolazione del medesimo.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica, **entro e non oltre il 7 settembre 2020.***

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia**

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.608/290

fax 02.655.65.265

e-mail: e-mail: protocollo@pec.arera.it oppure info@area.it

sito internet: www.arera.it

INDICE

1	INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
2	ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	4
3	ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	13

1 Introduzione e quadro normativo di riferimento

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 28 luglio 2020, 296/2020/R/eel, volto a definire gli interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori del servizio di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 4 della legge 125/07.
- 1.2 Il servizio di salvaguardia è stato istituito dalla legge 125/07 per i clienti che non hanno un venditore nel mercato libero e che, ai sensi della medesima legge, non hanno diritto al servizio di maggior tutela. In particolare, essi comprendono i clienti titolari unicamente di punti di prelievo connessi in media o alta/altissima tensione e i clienti non domestici che, pur essendo titolari di punti di prelievo in bassa tensione, hanno più di 50 dipendenti e/o un fatturato (o totale di bilancio) almeno pari a 10 milioni di euro annui.
- 1.3 La legge 125/07 ha altresì previsto che l’assegnazione del servizio abbia luogo mediante procedura concorsuale articolata in aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero da parte dei clienti finali.
- 1.4 Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007) sono state definite le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia. Alla luce di tale decreto l’Autorità ha adottato la deliberazione 21 dicembre 2007, n. 337 (di seguito: deliberazione 337/07) recante le disposizioni per l’erogazione del servizio di salvaguardia, come successivamente modificata e integrata.
- 1.5 Il 31 dicembre 2020 giungerà a termine il periodo di erogazione del servizio da parte degli esercenti selezionati con riferimento al biennio 2019-2020. Conseguentemente, in vista delle gare per l’assegnazione del servizio per il prossimo biennio (2021-2022), con il presente documento per la consultazione l’Autorità intende rivedere alcuni aspetti puntuali del disegno delle procedure concorsuali nonché dell’attuale disciplina del servizio di cui alla deliberazione 337/07, senza tuttavia riformarne l’impianto regolatorio generale, alla luce dell’evoluzione del contesto regolatorio entro cui tali gare avranno luogo.

2 Orientamenti per la revisione delle procedure concorsuali

LE AREE TERRITORIALI

- 2.1 Come già ricordato, il servizio di salvaguardia è assegnato distintamente per aree territoriali. Esse sono definite dall’Autorità nel rispetto dei criteri previsti dal decreto 23 novembre 2007, in base ai quali:
 - a) in ciascuna area territoriale il numero dei punti di prelievo, o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia, devono essere sufficientemente omogenei e comunque tali da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;

- b) ciascuna area territoriale deve comprendere punti di prelievo appartenenti a una medesima zona di mercato, oppure tutti i punti di prelievo appartenenti a più zone di mercato;
- c) ciascuna area territoriale deve comprendere tutti i punti di prelievo appartenenti a una o più regioni.
- 2.2 Inoltre, ai sensi del decreto 23 novembre 2007, la definizione delle aree territoriali deve tenere conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica e della numerosità dei clienti attesi in regime di salvaguardia.
- 2.3 La seguente tabella 1 riporta le aree territoriali relative al corrente biennio di erogazione del servizio.

Tabella 1: Aree territoriali del servizio di salvaguardia – Anni 2019/2020

Area 1	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige
Area 2	Lombardia
Area 3	Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia
Area 4	Toscana, Marche, Umbria
Area 5	Sardegna
Area 6	Lazio
Area 7	Campania, Abruzzo
Area 8	Puglia, Molise, Basilicata
Area 9	Calabria
Area 10	Sicilia

- 2.4 Con le deliberazioni 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel e 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel l'Autorità ha adottato disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone di mercato, in esito al processo di revisione svolto ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (CACM).
- 2.5 In esito al predetto processo di revisione, con decorrenza 1 gennaio 2021, la regione Umbria sarà spostata dalla zona Centro-Nord alla zona Centro-Sud e la regione Calabria costituirà una zona a sé stante. La tabella 2 riporta le configurazioni zonali vigenti, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2020 e dall'1 gennaio 2021 evidenziando in rosso le modifiche.

Tabella 2: Configurazioni zonali

Fino al 31 dicembre 2020	
CNORD	Toscana, Umbria, Marche
CSUD	Lazio, Abruzzo, Campania
NORD	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

SARD	Sardegna
SICI	Sicilia
SUD	Molise, Puglia, Basilicata, Calabria
Dall'1 gennaio 2021	
CNORD	Toscana, Marche
CSUD	Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania
NORD	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
SARD	Sardegna
SICI	Sicilia
SUD	Molise, Puglia, Basilicata
CAL	Calabria

- 2.6 In ragione delle disposizioni del decreto 23 novembre 2007 richiamate al punto 2.1, lettera b), si rende pertanto necessaria una modifica delle attuali aree territoriali a partire dalle prossime procedure di assegnazione del servizio, per tenere conto della modifica relativa alla regione Umbria¹.
- 2.7 Nell'ambito della determinazione delle aree territoriali, l'Autorità, nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2.1, persegue obiettivi generali in termini di:
- a) incremento della partecipazione dei venditori di energia elettrica alle relative procedure di selezione al fine di:
 - i) aumentarne la concorrenzialità;
 - ii) ridurre il rischio che in alcune aree del Paese i servizi non vengano assegnati, ad esempio, in quanto caratterizzate da livelli di rischiosità del servizio, anche dal punto di vista della morosità, maggiori che in altre aree;
 - b) ricerca dell'omogeneità, per quanto possibile, in termini di rischio morosità all'interno delle diverse aree, al fine di ottenere un potenziale segnale di prezzo che meglio riflette i costi sottostanti l'erogazione del servizio in ciascuna area, tenendo conto anche di detto fenomeno della morosità che ha un'incidenza rilevante nell'ambito del servizio in questione.
- 2.8 Inoltre, occorre tenere conto che, a livello generale, la dimensione di ciascuna area non dovrebbe essere troppo ampia per non precludere la partecipazione di soggetti di dimensioni più contenute con una minore capacità di gestione della clientela (ancorché nel rispetto del numero minimo di clienti serviti previsto quale requisito di partecipazione alle gare dalla deliberazione 337/07)². Al contempo, tuttavia, ciascuna area non dovrebbe essere

¹ La regione Calabria costituisce già un'area territoriale a sé stante ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia.

²² Cfr. art. 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 337/07.

eccessivamente piccola, al fine di poter garantire al soggetto assegnatario una dimensione operativa minima tale da assicurare la copertura dei costi fissi³.

2.9 Al fine quindi di rivedere le aree territoriali per il prossimo biennio di assegnazione, sono state analizzate le seguenti grandezze:

- a) l'energia elettrica fornita ai clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia nel 2019⁴;
- b) l'energia elettrica effettivamente fornita ai clienti serviti in salvaguardia nel 2019;
- c) i punti di prelievo relativi all'energia di cui alla precedente lettera b);
- d) il peso dei prelievi effettuati dai clienti disalimentabili e non disalimentabili e i relativi *unpaid ratio* (UR) distinti per le suddette due tipologie di clientela, valutati ad aprile 2020, con riferimento al fatturato dell'anno 2019.

2.10 I predetti dati, con dettaglio regionale, sono riportati nella tabella 3.

2.11 Alla luce degli obiettivi sopra descritti, volti all'identificazione di aree territoriali (i) di dimensioni quanto più simili tra di loro (sulla base dell'energia elettrica fornita ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, di quella effettivamente fornita e dei punti di prelievo serviti) e (ii) quanto più omogenee possibile, al loro interno, sotto il profilo del rischio morosità associato alle regioni comprese in ciascuna area (considerando anche il peso relativo della morosità dei clienti non disalimentabili), sono individuate nuove aree territoriali per il biennio di erogazione del servizio 2021-2022, riportate in tabella 4.

2.12 In particolare, stante le richiamate previsioni di modifica della configurazione zonale del mercato all'ingrosso, si prospetta l'accorpamento dell'Umbria alle regioni Campania e Abruzzo, già facenti parte di una stessa area territoriale per l'assegnazione del servizio di salvaguardia. Inoltre, dall'analisi dei dati, emerge che l'accorpamento della Sardegna alle regioni Toscana e Marche soddisferebbe maggiormente gli obiettivi di omogeneità di cui al precedente paragrafo rispetto all'attuale configurazione che vede la Sardegna quale area a sé stante.

³ L'incremento della base clienti, se da una parte permette di sfruttare le economie di scala connesse alla dimensione minima del portafoglio clienti e un miglior bilanciamento del portafoglio medesimo in termini di rischio di inadempimento, impone all'esercente la necessità di dotarsi di una maggiore capacità finanziaria per sostenere l'incremento del valore assoluto dei crediti che aumenta con il numero di clienti.

⁴ Approssimata considerando l'energia complessivamente fornita ai clienti in BT, MT e AT-AAT in ciascuna regione, al netto dei clienti in BT non serviti in salvaguardia.

Tabella 3. UR, energia prelevata dai clienti aventi diritto alla salvaguardia ed energia e punti di prelievo effettivamente serviti in tale mercato.

Regione	Area territoriale del periodo 2019-2020	Zona di mercato 2021	<i>Unpaid ratio complessivo***</i> (disalimentabili e non disalimentabili)	<i>Energia potenziale</i> (Energia totale fornita nel 2019* ai punti aventi diritto alla salvaguardia)	<i>Energia effettivamente fornita in salvaguardia nel 2019**</i>	<i>n° POD effettivamente serviti in salvaguardia nel 2019**</i>
			%	MWh	MWh	n°
Liguria	1	NORD	12%	2.093.914	62.489	1.184
Piemonte	1	NORD	14%	10.319.513	112.603	2.369
Valle d'Aosta	1	NORD	5%	646.435	3.241	48
Trentino-Alto Adige	1	NORD	40%	2.375.292	43.005	514
Lombardia	2	NORD	7%	33.112.417	389.087	8.355
Veneto	3	NORD	9%	13.931.226	123.284	2.574
Emilia-Romagna	3	NORD	5%	12.883.235	84.666	2.244
Friuli-Venezia Giulia	3	NORD	5%	4.611.250	50.609	924
Marche	4	CNORD	9%	2.743.730	20.530	1.387
Toscana	4	CNORD	14%	7.319.919	44.558	4.289
Sardegna	5	SARD	6%	4.193.989	73.416	2.119
Umbria	4	CSUD	18%	2.923.518	6.057	1.018
Lazio	6	CSUD	12%	7.349.899	472.356	7.746
Campania	7	CSUD	25%	5.931.509	711.253	10.338
Abruzzo	7	CSUD	43%	2.507.359	106.083	2.189
Puglia	8	SUD	15%	4.843.518	359.158	7.669
Molise	8	SUD	61%	703.596	19.486	398
Basilicata	8	SUD	52%	1.161.768	48.391	1.029
Calabria	9	CAL	70%	1.224.292	275.115	7.628
Sicilia	10	SICI	62%	5.201.325	514.323	13.062
Totale Italia			28%	126.077.703	3.519.711	77.084

Fonti: *Relazione annuale e raccolta monitoraggio salvaguardia, **Raccolta monitoraggio salvaguardia, ***Elaborazione dell'Autorità su dati dichiarati dagli esercenti nella raccolta dati salvaguardia

Tabella 4. Aree territoriali per il periodo 2021 – 2022.

Regione	Area territoriale del periodo 2021-2022	Zona di mercato 2021	Unpaid ratio complessivo*** (disalimentabili e non disalimentabili) %	Energia potenziale (Energia totale fornita nel 2019* ai punti aventi diritto alla salvaguardia) MWh	Energia effettivamente fornita in salvaguardia nel 2019** MWh	n° POD effettivamente serviti in salvaguardia nel 2019** n°
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige	1	NORD	19%	15.435.154	221.338	4.115
Lombardia	2	NORD	7%	33.112.417	389.087	8.355
Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia	3	NORD	7%	31.425.710	258.559	5.742
Marche, Toscana, Sardegna	4	CNORD E SARD	11%	14.257.638	138.503	7.795
Lazio	5	CSUD	12%	7.349.899	472.356	7.746
Campania, Abruzzo, Umbria	6	CSUD	27%	11.362.386	823.393	13.546
Puglia, Molise, Basilicata	7	SUD	21%	6.708.882	427.036	9.096
Calabria	8	CAL	70%	1.224.292	275.115	7.628
Sicilia	9	SICI	62%	5.201.325	514.323	13.062
Totale Italia			28%	126.077.703	3.519.711	77.084

Fonti: *Relazione annuale e raccolta monitoraggio salvaguardia, **Raccolta monitoraggio salvaguardia, *Elaborazione dell’Autorità su dati dichiarati dagli esercenti nella raccolta dati salvaguardia**

Q1: *Si condividono le aree territoriali proposte per il biennio 2021-2022? Motivare la risposta.*

Q2: *Se non si condivide quanto proposto, quale aggregazione si ritiene preferibile? Motivare la risposta e indicare nel dettaglio la metodologia di aggregazione utilizzata e gli obiettivi perseguiti.*

I requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali

- 2.13 A livello generale, l'individuazione dei requisiti che le società devono possedere per poter partecipare alle gare per l'assegnazione dei servizi di ultima istanza deve, da un lato, permettere di selezionare operatori affidabili, in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico e, dall'altro, promuovere la partecipazione e la concorrenzialità delle gare stesse.
- 2.14 Al riguardo, l'Autorità ha più volte affrontato la materia, da ultimo con il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 220/2020) relativo all'istituzione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore elettrico, ai sensi dell'articolo 1, comma 60 della legge 124/17. In particolare, il predetto documento per la consultazione individua requisiti di solidità economico-finanziaria, gestionali e di natura operativa che i partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere e mantenere nel tempo i quali muovono, a loro volta, dalle proposte presentate al Ministero per lo sviluppo economico (di seguito: MiSE) con riferimento alle condizioni di ammissione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali⁵.
- 2.15 Ferme restando le differenze tra i due servizi, quello di salvaguardia e quello a tutele gradualità, e conseguentemente le rispettive condizioni di accesso alle procedure di gara, l'Autorità è orientata a integrare i requisiti attualmente previsti per il servizio di salvaguardia con alcuni dei requisiti (i) di solidità economico-finanziaria e (ii) di onorabilità e professionalità prospettati nel documento per la consultazione 220/2020 per gli esercenti il servizio a tutele gradualità.
- 2.16 A tal fine, a garanzia dell'adeguata capacità finanziaria delle imprese ammesse alle gare per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, si intende limitarne la

⁵ Cfr. deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel.

partecipazione solamente agli operatori che dimostrino di avere assolto puntualmente ai propri obblighi di pagamento nei confronti di Terna e delle imprese distributrici, sulla base di indicatori di *performance* dell'utente di cui ai paragrafi da 3.16 a 3.19 dell'Allegato A della deliberazione 762/2017/I/eel (recante la proposta sull'elenco venditori di energia elettrica).

- 2.17 Inoltre, si intende parimenti assoggettare i partecipanti all'obbligo di avere versato interamente (anche per il tramite della società controllante) un capitale sociale di valore minimo pari a € 100.000.
- 2.18 Ancora, con riferimento ai requisiti di onorabilità degli operatori ammessi alle procedure di gara, l'Autorità intende prevedere che i componenti dei consigli di amministrazione della società, i sindaci, i Direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della stessa non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile, non siano stati interessati da precedenti condanne penali per bancarotta fraudolenta, nonché per reati di tipo bancario, commerciale, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica nonché in materia valutaria e tributaria. Inoltre, non dovranno trovarsi nelle condizioni di cui sopra anche gli amministratori, i sindaci, i Direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).
- 2.19 Per ultimo si rammenta che, qualora il decreto del MiSE istitutivo dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica dovesse introdurre requisiti più stringenti di quelli previsti dalla disciplina per il servizio di salvaguardia, gli esercenti saranno tenuti ad adeguarsi integralmente dimostrando il possesso degli ulteriori requisiti, al pari di qualsiasi altro venditore.

Q3: *Si condivide l'introduzione degli ulteriori requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Motivare la risposta.*

Q4: *Si condivide l'introduzione dei requisiti di onorabilità prospettati? Motivare la risposta.*

Erogazione del servizio in caso di indisponibilità dell'esercente la salvaguardia

- 2.20 L'articolo 3 comma 5 del decreto 23 novembre 2007 prevede che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio è svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti il servizio di maggior tutela fino a svolgimento di nuove procedure.
- 2.21 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha stabilito la cessazione del servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e dall'1 gennaio 2022 per le micro-imprese e per i clienti domestici. Ai sensi della normativa vigente pertanto, durante il prossimo biennio (2021-2022) di erogazione del servizio di salvaguardia verrà meno la figura dell'esercente la maggior tutela, che a normativa vigente è chiamato ad assicurare la fornitura di ultima istanza ai clienti di maggiori dimensioni nei casi di indisponibilità dell'esercente la salvaguardia.
- 2.22 Il superamento del servizio di maggior tutela comporterà una revisione della regolazione del mercato elettrico sotto molteplici aspetti⁶. Per quanto rileva ai fini della presente consultazione, nei casi di indisponibilità dell'esercente la salvaguardia dopo l'1 gennaio 2022, si potrebbe procedere, in via prioritaria, a interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara per l'assegnazione dell'area in cui è indisponibile l'esercente in base all'ordine risultante dalla graduatoria della medesima area, al fine di affidare il servizio al soggetto che si renda disponibile a erogarlo alle medesime condizioni economiche offerte dall'originario esercente. In via subordinata, si potrebbe valutare di interpellare anche gli operatori presenti nelle graduatorie per l'assegnazione delle altre aree, in ordine crescente di prezzo offerto. Anche in questo caso, l'operatore che subentri all'esercente divenuto indisponibile dovrebbe erogare il servizio al prezzo originariamente offerto da quest'ultimo. L'ulteriore disciplina applicabile nei casi in cui le predette soluzioni non possano essere implementate (ad esempio per carenza di interesse degli altri operatori) sarà analoga a quella che sarà definita per il servizio a tutele gradualmente a partire dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela anche per le microimprese e i

⁶ Oltre alla definizione di un servizio di ultima istanza rivolto ai clienti non più riforniti in maggior tutela, occorrerà ad esempio, rivedere la regolazione del *settlement*, delle perdite di rete e degli usi propri della distribuzione per tenere conto del venir meno del ruolo di Acquirente unico.

clienti domestici, al fine di addivenire a un disegno organico dell'assetto del mercato *retail*.

Q5: *Si condividono gli orientamenti espressi in relazione ai casi di indisponibilità dell'esercente la salvaguardia?*

Q6: *Quali si ritiene debbano essere le soluzioni da adottare successivamente al superamento del servizio di maggior tutela?*

Altri aspetti relativi alle procedure concorsuali

2.23 L'Autorità intende confermare gli altri aspetti della regolazione relativi alle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 337/07 con particolare riferimento a:

- a) le informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle gare;
- b) i criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia;
- c) le tempistiche per l'espletamento delle gare;
- d) le garanzie richieste agli operatori che partecipano alle gare e ai soggetti assegnatari del servizio.

Q7: *Si ritiene vi siano aspetti relativi alle procedure concorsuali che necessitano di revisione? Motivare la risposta.*

3 Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio di salvaguardia

3.1 Di seguito sono illustrati alcuni aspetti dell'attuale regolazione del servizio di salvaguardia rispetto ai quali si intendono prevedere interventi già con riferimento al servizio assegnato con le gare per il biennio 2021-2022.

Condizioni di remunerazione degli esercenti la salvaguardia

3.2 Ai sensi del decreto 23 novembre 2007, l'esercente il servizio di salvaguardia riceve una remunerazione a copertura dei costi relativi alla materia energia pari alla somma del parametro *Omega* offerto in sede di aggiudicazione dell'area territoriale in cui ha deciso di competere e del valore della media aritmetica

mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese e corretta per le perdite di rete, cui si aggiungono i corrispettivi unitari a copertura dei costi di dispacciamento applicati da Terna.

- 3.3 Con deliberazione 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel sono state introdotte disposizioni funzionali alla modifica del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto con cui è stato azzerato il tempo entro cui tale risoluzione ha efficacia (rispetto ai 17 giorni lavorativi della previgente regolazione) e conseguentemente anche l'arco temporale di attivazione dei servizi di ultima istanza nel settore elettrico per i punti di prelievo serviti da un venditore nel mercato libero per il quale vengono meno i contratti di dispacciamento e/o trasporto.
- 3.4 A fronte di quanto sopra, nel documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 412/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 412/2019/R/eel), prodromico all'adozione della predetta deliberazione, l'Autorità aveva, tra l'altro, espresso il proprio orientamento di evitare eccessive penalizzazioni di prezzo per i clienti che, a seguito di quanto sopra, si trovino riforniti in salvaguardia senza più la possibilità di evitare tale attivazione (per carenza di un tempo minimo sufficiente alla ricerca di un nuovo venditore), prospettando l'intenzione di fissare il parametro *Omega*, formulato dagli esercenti la salvaguardia in sede di gara, pari a zero con riferimento ai prelievi effettuati da tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio. In risposta a quanto sopra, alcuni degli intervenuti in consultazione avevano osservato che una tale misura per essere implementata avrebbe richiesto interventi sui sistemi informativi, auspicandone l'adozione in concomitanza con il successivo periodo di erogazione del servizio, oggetto della presente consultazione.
- 3.5 A partire quindi dal prossimo biennio di assegnazione del servizio (2021-2022), l'Autorità è orientata a procedere secondo quanto indicato al paragrafo 3.43.4.
- 3.6 A fronte di quanto sopra, l'Autorità è orientata a compensare gli esercenti la salvaguardia della differenza tra quanto applicato ai clienti finali nel periodo iniziale di attivazione del servizio, in caso di attivazione del servizio a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, e le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio. I saldi di tale meccanismo saranno posti a carico del conto di cui all'articolo 25bis del TIS.
- 3.7 Inoltre, poiché, come anche osservato dagli intervenuti alla consultazione sul documento per la consultazione 412/2019/R/eel, il trasferimento automatico dei punti di prelievo nel contratto di dispacciamento degli esercenti i servizi di ultima istanza potrebbe generare uno sbilanciamento significativo dovuto al fatto che la

programmazione sui mercati si è già conclusa e l'esercente non può tenere conto nella programmazione dei prelievi dei punti per i quali si è attivato il servizio a seguito della risoluzione del contratto di dispacciamento, almeno per i primi giorni di efficacia della attivazione, l'Autorità intende istituire un apposito meccanismo finalizzato a compensare gli esercenti il servizio di salvaguardia degli oneri legati agli sbilanciamenti nel periodo iniziale di attivazione del servizio.

- 3.8 Più in dettaglio, gli esercenti riceverebbero una compensazione pari al prodotto tra l'energia prelevata nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio per effetto della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto e la differenza tra i corrispettivi di sbilanciamento pagati a Terna per i predetti prelievi e il PUN. Anche i saldi di tale meccanismo saranno posti a carico del conto di cui all'articolo 25bis del TIS.
- 3.9 La quantificazione dell'ammontare di compensazione e la relativa liquidazione avranno luogo, per entrambi i meccanismi sopra descritti, nell'anno successivo a quello di competenza.
- 3.10 Di converso, non si ritiene vi siano i presupposti né sono state fornite evidenze che giustifichino un meccanismo di compensazione della morosità generata dai clienti finali che accedano al servizio di salvaguardia in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore del libero mercato (come richiesto da alcuni rispondenti alla consultazione sul documento per la consultazione 412/2019/R/eel), atteso che, detta morosità rientra nel fisiologico rischio d'impresa degli operatori di mercato che pertanto potranno internalizzarlo nel prezzo offerto in sede di gara.
- 3.11 In proposito, giova, peraltro, rammentare che l'attuale regolazione già prevede una serie di misure a tutela del credito degli esercenti la salvaguardia che sono state predisposte nel tempo dall'Autorità a fronte dell'elevato livello di insoluti che caratterizza la clientela tipicamente rifornita nell'ambito di questo servizio, così da limitare il rischio di prezzi di erogazione eccessivamente elevati ovvero, nei casi limite, l'assenza di partecipazione alle procedure di assegnazione per una o più aree.
- 3.12 In particolare, in costanza di rapporto contrattuale, l'esercente, nel caso di inadempimento da parte del cliente disalimentabile ai suoi obblighi di pagamento ovvero in caso di mancato versamento delle garanzie richieste, può richiedere la sospensione della fornitura con le modalità e le tempistiche previste dal TIMOE. Inoltre, in occasione dello *switching* da parte del cliente finale moroso, l'esercente

può cedere al venditore entrante⁷ il proprio credito relativo alle ultime due fatture non pagate dal cliente finale. Per il credito acquisito il venditore entrante è quindi tenuto a corrispondere all'esercente una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo, che coprono da due a quattro mesi di fornitura del servizio, a seconda della periodicità della fatturazione, che nel caso dei clienti in salvaguardia è prevalentemente mensile.

- 3.13 Ancora, a partire da ottobre 2020, gli esercenti potranno avvalersi anche degli ulteriori strumenti di tutela del proprio credito apprestati dalla deliberazione 16 giugno 2020, 219/2020/R/com che dispone, da un lato, l'applicazione del Sistema Indennitario anche ai clienti connessi in media tensione (tra cui rientrano quelli riforniti in salvaguardia) e, dall'altro, l'estensione dell'indennizzo oggetto del Sistema Indennitario con riferimento al credito delle fatture degli ultimi 5 mesi (in luogo degli attuali 4 mesi).
- 3.14 Con riferimento ai clienti non disalimentabili serviti in salvaguardia (rispetto ai quali l'esercente non può richiedere la sospensione della fornitura), la regolazione, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, prevede un apposito meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili, subordinato all'esperimento, da parte degli esercenti, delle azioni di recupero e gestione del proprio credito.
- 3.15 In merito a tale meccanismo, alcuni dei partecipanti alla consultazione sul documento per la consultazione 412/2019/R/eel, avevano richiesto un allentamento dei relativi requisiti di accesso (segnatamente, quelli attinenti all'obbligo di esperire le azioni di diffida e costituzione in mora del cliente previsti dall'art. 31.bis.2 del TIV) nell'ipotesi di insoluti imputabili a clienti che accedono al servizio di salvaguardia a causa della risoluzione del contratto di trasporto e/o dispacciamento del proprio venditore, che a detta dei primi, permarrebbero nel servizio per un tempo così breve da rendere difficoltoso porre in atto le suddette azioni.
- 3.16 Anche con riferimento a detta fattispecie, l'Autorità non ritiene vi siano i presupposti per accogliere la predetta richiesta posto che, il meccanismo in parola, è finalizzato a tutelare gli esercenti avverso una morosità che eccede la "normale" *alea* di impresa in ragione dell'impossibilità dell'esercente di ricorrere allo strumento della sospensione della fornitura a prescindere dalla permanenza (più o meno prolungata) dei clienti nell'ambito del servizio e, in secondo luogo, le condizioni di accesso al meccanismo definite dall'Autorità, oltre a rispondere

⁷ Cfr. TIMOE.

espressamente a una previsione del richiamato decreto ministeriale, consentono di mantenere l'incentivo, in capo ai singoli esercenti, di continuare ad effettuare una gestione efficiente del credito, ciò comportando una potenziale minimizzazione degli oneri complessivi derivanti dal meccanismo di reintegrazione.

- 3.17 Per le medesime ragioni sopra esposte, rimarrebbero altresì in capo agli esercenti la salvaguardia, e potranno pertanto essere opportunamente scontati nella formulazione del parametro Omega, anche gli eventuali costi e connessi alle fatture e ai relativi incassi riguardanti ricostruzione per prelievi fraudolenti effettuate dall'impresa distributrice.

Q8: *Si condividono gli orientamenti relativi all'applicazione del parametro Omega e al relativo meccanismo di recupero? Motivare la risposta.*

Q9: *Si condividono gli orientamenti sul meccanismo di compensazione degli oneri di sbilanciamento? Motivare la risposta.*